

**DELIBERAZIONE 30 APRILE 2015**  
**195/2015/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, PER L'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI LACES, PER GLI ANNI TARIFFARI 2012, 2013 E 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 aprile 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 362/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 362/2014/R/EEL)
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (di seguito: Direzione Infrastrutture) del 27 maggio 2014, prot. Autorità n. 14827 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2014);
- la comunicazione dell’AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI LACES – ID 666 (di seguito: ASM LACES), inviata a mezzo posta elettronica certificata 11 giugno 2014, prot. Autorità del 19 agosto 2014, prot. n. 23188 (di seguito: comunicazione 11 giugno 2014);

- la comunicazione della Direzione Infrastrutture del 17 settembre 2014, prot. Autorità n. 25384 (di seguito: comunicazione 17 settembre 2014);
- la comunicazione, inviata da ASM LACES, del 6 ottobre 2014, prot. Autorità n. 27192 (di seguito: comunicazione 6 ottobre 2014);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, del 20 aprile 2015, prot. Autorità n. 12641 (di seguito: comunicazione 20 aprile 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 12.4 del TIT elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio negli anni 2008 - 2011 (di seguito: TPR), alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (di seguito: investimenti incentivati TPR), specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell'incentivazione;
- ai sensi del comma 12.8 del TIT, la maggior remunerazione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 12, del medesimo TIT, è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l'ammissibilità, previsti dal TIT, è effettuata dall'Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
- gli investimenti incentivati TPR, ammessi alla maggior remunerazione riconosciuta dal TIT, salvo dismissioni e tenuto conto del degrado progressivo del cespite, producono effetti tariffari per tutta la durata prevista dell'incentivazione;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati, di cui all'articolo 12, del TIT, come previsto dall'articolo 54 del TIT medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub>.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento agli investimenti incentivati TPR, entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, la Direzione Infrastrutture, con comunicazione 27 maggio 2014 inviata a ASM LACES ha:
  - a) richiesto la trasmissione della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti per l'ammissione alla maggiore remunerazione;
  - b) fissato un termine perentorio per l'invio della suddetta documentazione;
- con comunicazione 11 giugno 2014, ASM LACES ha trasmesso la documentazione di cui al precedente alinea;
- a causa di un'erronea archiviazione del messaggio di posta elettronica, di cui al precedente punto, gli Uffici dell'Autorità non hanno tenuto conto delle informazioni contenute nella comunicazione 11 giugno 2014;
- conseguentemente al malfunzionamento di cui al punto precedente, con deliberazione 362/2014/R/EEL, l'Autorità ha stabilito, tra l'altro:

- a) la non ammissibilità alla maggiore remunerazione degli investimenti incentivati TPR dichiarati da ASM LACES, entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011 per mancanza della documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12, del TIT;
  - b) l'ammontare a conguaglio di maggiore remunerazione, riferito ai riconoscimenti per gli anni tariffari 2012, 2013 e 2014, dovuti al sistema da ASM Laces, in relazione agli investimenti entrati in esercizio nel TPR non ammessi alla maggiore remunerazione;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 362/2014/R/EEL, a seguito di contatti intercorsi con ASM LACES, è stata rilevata l'erronea archiviazione del messaggio di posta elettronica dell'11 giugno 2014, con il quale ASM LACES ha trasmesso la documentazione finalizzata a comprovare i requisiti per l'ammissione alla maggiore remunerazione;
  - in esito all'analisi della suddetta documentazione, con comunicazione 17 settembre 2014, la Direzione Infrastrutture, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del TIT, ha richiesto ad ASM LACES l'invio di ulteriore documentazione;
  - con comunicazione 6 ottobre 2014, ASM LACES ha trasmesso la documentazione aggiuntiva richiesta, dalla cui analisi si rileva che gli investimenti incentivati, entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al comma 12.6 del TIT;
  - con comunicazione 20 aprile 2015, la Direzione Infrastrutture ha comunicato, ad ASM LACES, le risultanze dell'istruttoria effettuata, informando la medesima ASM LACES della non ammissibilità degli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011 a causa del mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 12.6 del TIT.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- alla luce delle ulteriori attività istruttorie effettuate successivamente alla pubblicazione della deliberazione 362/2014/R/EEL, disporre la non ammissibilità alla maggiore remunerazione degli investimenti effettuati da ASM LACES, entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, che sono risultati non possedere i requisiti per l'ammissione alla maggiore remunerazione previsti dal comma 12.6 del TIT;
- conseguentemente, confermare l'ammontare a conguaglio di maggiore remunerazione riportato nella *Tabella 2* allegata alla deliberazione 362/2014/R/EEL, riferito agli anni tariffari 2012, 2013 e 2014, dovuto al sistema da ASM LACES, in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2008-2011;
- prevedere nuovi termini ai fini della restituzione degli ammontari di maggiore remunerazione, inclusi nelle tariffe di riferimento di ASM LACES per gli anni 2012 e 2013, in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio nel TPR

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Disposizioni in materia di maggiore remunerazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli investimenti incentivati di cui al comma 12.4 del TIT*

- 1.1 Gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, dichiarati da ASM LACES (ID 666), riportati nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento, non sono ammissibili ai fini della maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT.
- 1.2 Gli ammontari a conguaglio, relativi alla maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT, dovuti da ASM LACES, per ciascun anno tariffario 2012, 2013 e 2014, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008-2011, sono indicati nella *Tabella 2*, allegata alla deliberazione 24 luglio 2014, 362/2014/R/EEL.
- 1.3 ASM LACES, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il saldo derivante dalla somma algebrica degli importi di cui alla *Tabella 2*, allegata alla deliberazione 24 luglio 2014, 362/2014/R/EEL.

### **Articolo 2**

*Disposizioni finali*

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*